

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata.

È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto sui consumi che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TROBALT (retigabina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità d'impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A00824

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il "Consorzio Oromare s.c.a r.l.". Definizione del finanziamento degli investimenti. (Delibera n. 117/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimenti per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di Programmazione negoziata;


Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, riconosce l'ammissibilità delle aree italiane alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della Programmazione negoziata;

Visto il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);



Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 19 novembre 2003, con il quale vengono individuati i requisiti e fornite le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti, sia ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004 n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86/2005), con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio Oromare S.c.a r.l.» il Contratto di programma per la realizzazione di un piano di investimenti nel settore industriale e dei servizi nella Regione Campania, Provincia di Caserta, nel Comune di Marcianise, articolato in 168 iniziative imprenditoriali per la lavorazione di prodotti di corallo, preziosi e affini;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 21 agosto 2012 n. 0017496 con la quale si propone il definanziamento del Contratto di programma con il «Consorzio Oromare S.c.a r.l.» in quanto, all'atto della presentazione dei progetti esecutivi, si è riscontrata una sostanziale riduzione del programma degli investimenti ammissibili;

Considerato in particolare che — sulla base degli approfondimenti istruttori svolti dal Ministero proponente, anche con il supporto della Guardia di Finanza, in ordine alla natura delle attività da agevolare svolte dai beneficiari e a seguito di numerose rinunce da parte delle imprese consorziate e dall'esclusione di alcune spese non agevolabili ai sensi della normativa vigente — gli investimenti ammissibili relativi all'intero Contratto si sono significativamente ridotti al di sotto della soglia minima di 25.000.000 di euro, prevista dal decreto ministeriale 19 novembre 2003, per l'accesso allo strumento negoziale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente Regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico

Delibera:

1. È approvata la proposta del Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa concernente il definanziamento del Contratto di programma «Consorzio

Oromare S.c.a r.l.», in quanto la riduzione delle iniziative e l'esclusione delle spese non agevolabili ai sensi della normativa vigente, hanno determinato la conseguente contrazione degli investimenti ammissibili al di sotto della soglia minima di 25.000.000 di euro, ai fini dell'accesso allo strumento negoziale, prevista dal citato decreto ministeriale del 19 novembre 2003.

2. Le risorse derivanti dal definanziamento del Contratto di programma «Consorzio Oromare S.c.a r.l.», risultano pari a 20.000.200 euro, di cui 10.000.100 euro relativi alla quota posta a carico dello Stato e 10.000.100 euro relativi alla quota posta a carico della Regione Campania. Il citato importo di 10.000.100 euro, relativo alla quota statale, non può essere riutilizzato in quanto non ricompreso nelle assegnazioni a favore dello strumento «contratti di programma», per il periodo di programmazione 2000-2006, confermate da questo Comitato con la delibera n. 6 del 20 gennaio 2012, tabella 3 e resta imputato a copertura delle riduzioni disposte a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 253

13A00865

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Programma statistico nazionale 2011-2013. Aggiornamento 2013. (Delibera n. 115/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e s.m.i., recante norme sul Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare:

l'art. 6-bis, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

l'art. 13 concernente il Programma statistico nazionale (PSN) e la sua procedura di approvazione;

Visti l'art. 2, comma 4, l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che definisce e amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

